Camera Penale di Pescara

aderente all'Unione Camere Penali Italiane

Gruppo di Studio e Ricerca Scuola di Formazione e Qualificazione dell'Avvocato Penalista

XVI° CORSO DI FORMAZIONE DEL PENALISTA

Aprile 2022 – Aprile 2024

Lezione del: 15 Settembre 2023
Materia: Diritto processuale penale
Relatori: Avv. Luisa Gabriele
Avv. Mattia Di Gregorio

SCHEDA DIDATTICA
L'IMPUGNAZIONE
DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Libro IV, Titolo I c.p.p.

DISCIPLINA CODICISTICA

IMPUGNAZIONI (LIBRO IV, TITOLO I, CAPO VI C.P.P.)

ART. 309 C.P.P. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.
2. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.
3. Il difensore dell'imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura.

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3.
4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste ***dall'articolo 582****.*
5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.
6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza.
8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente ***o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta.***
9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura.
10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.

IL sistema delle **impugnazioni in materia** *de libertate* prevede tre rimedi per le misure cautelari personali: il riesame (art. 309), l'appello (art. 310) e il ricorso per cassazione (art. 311).

La funzione dell'istituto del riesame è quella di assicurare un controllo tempestivo sui provvedimenti che incidono, in forma negativa, sulla libertà individuale dell'imputato o indagato. Si tratta di un mezzo di impugnazione completamente devolutivo, che consente al soggetto interessato di invocare un controllo giurisdizionale sulla misura cautelare applicata che può concernere tanto l'aspetto relativo al merito del provvedimento, quanto quello afferente alla sua legittimità.

Il comma 1 dell'art. 309 prevede la possibilità di proporre richiesta di riesame avverso un'ordinanza che "disponga" una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero. Dunque, il riesame è un mezzo di impugnazione avverso le **ordinanze genetiche** di applicazione della misura cautelare di tipo coercitivo.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da subito chiarito che i rimedi impugnatori davanti al c.d. Tribunale della libertà sono esperibili **contro tutti i provvedimenti comunque adottati da qualsiasi giudice**, sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle successive (Cass.S.U., n. 11/1991), in tal modo ravvisando in capo al suddetto Tribunale una **competenza funzionale ed esclusiva** anche per le ordinanze emesse nelle varie fasi del giudizio, in considerazione dell'autonomia concettuale del procedimento incidentale *de libertate* da quello avente ad oggetto la decisione sul merito dell'impugnazione.

Il termine per proporre la richiesta di riesame è stabilito in **dieci giorni**, decorrenti rispettivamente dalla notifica o esecuzione del provvedimento per l'imputato (comma 1) o dall'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura per il difensore dell'imputato (comma 3): in tale termine, per espressa previsione normativa, non si computano i giorni in cui è stato differito il colloquio del difensore con l'imputato (comma 3-bis).

L'art. 309, comma 4, stabilisce che la richiesta di riesame è presentata, fino al 19 luglio 2023, presso la cancelleria del tribunale di cui al comma 7, cioè del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. Per quanto concerne le forme, l'art 13, comma 1, lett. g), d.lgs. 150/2022, è intervenuto eliminando le parole "dagli articoli 582 e 583", sostituite ora dalle seguenti "dall'articolo 582", e aggiungendo al comma 8-bis le parole "o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta". Tale modifica, di mero coordinamento, è una diretta conseguenza dell'abrogazione, ad opera della riforma Cartabia, dell'art. 583 c.p.p. e della necessità di adeguare i rinvii effettuati a tale norma da altre disposizioni del codice. Alla luce di quanto appena detto si tenga presente, tuttavia, che l'art. 33, comma 1, lett. e) del d.lgs. 150/2022 ha recepito la regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico, introdotta dall'art. 111-bis c.p.p., statuendo al comma 1-bis dell'art. 582 - conseguentemente all'abrogazione del comma 2 dello stesso articolo - che le parti private

possono depositare l'atto di impugnazione, in forma di documento analogico, nella cancelleria del giudice.

Nel procedimento di riesame non è applicabile la particolare disposizione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del gravame, stante la **facoltatività**, prevista dal comma 6 dell'art. 309, della indicazione **dei motivi a sostegno** e, quindi, dell'inapplicabilità del principio *tantum devolutum quantum appellatum*. Si è parlato di una forma sui generis di impugnazione, poiché la richiesta di riesame innesca una procedura tutt'affatto particolare, diversa da quella propria dei normali atti di impugnazione, e rende possibile che il controllo della legittimità del provvedimento restrittivo della libertà personale abbia luogo pur senza specifiche doglianze dell'interessato, sul rilievo del semplice riscontro della correttezza del detto provvedimento e della congruità della motivazione che lo sorregge (Cass. I, n. 4097/1991; Cass. VI, n. 279/1992; Cass.S.U., n. 16/1994; Cass. VI, n. 3728/1995; Cass. IV, n. 3034/2000; Cass. VI, n. 41138/2014).

Il procedimento del riesame si caratterizza per la **partecipazione non necessaria del Pubblico Ministero e del difensore**, per cui l'omesso avviso di fissazione dell'udienza al difensore dà luogo ad una nullità d'ordine generale ed a regime intermedio (Cass. I, n. 46982/2013).

L'art. 309 comma 9 c.p.p. stabilisce che il tribunale del riesame, se non deve dichiarare l'**inammissibilità** della richiesta, **annulla**, **riforma** o **conferma** l'ordinanza oggetto del riesame.

Il tribunale del riesame può dichiarare inammissibile la relativa istanza pur dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, in quanto le **cause di inammissibilità sono sempre rilevabili anche di ufficio e il loro esame è preliminare e assorbente** rispetto a ogni altra questione di ordine processuale. Nei procedimenti *de libertate*, in caso di **annullamento** del provvedimento impugnato, è escluso **l'effetto estensivo dell'impugnazione** proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento.

La necessità, in un sistema di impugnazioni di provvedimenti cautelari, di definire i rapporti tra le decisioni assunte nei diversi procedimenti incidentali dello stesso procedimento principale ovvero i rapporti tra impugnazione e istanze di revoca o ulteriore richiesta di misura cautelare, ha condotto la giurisprudenza di legittimità alla creazione di una specifica figura di preclusione denominata "**giudicato cautelare**".

È stato, pertanto, affermato il principio secondo il quale, anche alle ordinanze, non impugnate, adottate dal tribunale ex artt. 309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello avverso provvedimenti *de libertate*, nonché alle pronunzie emesse dalla cassazione a seguito di ricorso contro tali ordinanze, o in sede di ricorso *per saltum* contro il provvedimento applicativo della misura, va riconosciuta una sia pur limitata **efficacia preclusiva di natura endoprocessuale**, fondata sul principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 649 c.p.p. Pertanto soltanto un successivo,

apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal tribunale del riesame per ragioni di merito, con pronunzia non più soggetta a gravame, sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, la quale sia stata, invece, confermata in sede di gravame o sia, comunque, divenuta definitiva, sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca, qualora un'ordinanza di rigetto di una precedente istanza sia stata confermata in sede di impugnazione (Cass. S.U., n. 11/1992; Cass. S.U., n. 20/1993). Avendo carattere "endoprocessuale" non può invocarsi l'effetto preclusivo del giudicato cautelare nell'ambito di un diverso procedimento cautelare (Cass. VI, n. 54045/2017).

Pronunce recenti:

Cassazione penale sez. un. 23 aprile 2020 N. 19214

Cassazione penale sez. un. 27 febbraio 2020 N. 11803

ART. 310 C.P.P. – Appello
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi. *2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.* *3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva.*

L'appello ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione e nei suoi confronti vige la regola del *tantum devolutum quantum appelatum*, che delimita i poteri di cognizione del giudice del gravame.

L'appello è un mezzo di impugnazione di carattere residuale che può essere proposto avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali che non siano soggetta a riesame. Pertanto, sono impugnabili con appello, in primo luogo, le ordinanze applicative di **misure**

interdittive, posto che, ai sensi dell'art. 309, comma 1, cp.p.p con il riesame sono impugnabili solo le ordinanze che dispongono una misura coercitiva; in secondo luogo e in generale, tutte le ordinanze che decidono sulla **cessazione, revoca o modifica** di misure cautelari.

A differenza della richiesta di riesame, l'appello, in quanto impugnazione a carattere parzialmente devolutivo, richiede la **specificazione dei motivi** a pena di inammissibilità, con la precisazione che la cognizione del giudice dell'appello cautelare è limitata, in applicazione al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti, quando i punti investiti dal gravame si trovano in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa *cognitio causae* nell'ambito del «devoluto» (Cass. V, n. 30828/2014).

Nel disciplinare l'istituto dell'appello in materia di misure cautelari, l'art. 310 c.p.p., mentre espressamente si richiama alle disposizioni dettate dall'art. 309 del medesimo codice, per quanto concerne la procedura, nulla specifica circa i poteri decisori del Tribunale e la tipologia dei provvedimenti adottabili a seguito della proposta impugnazione. Per ragioni di coerenza dell'ordinamento, tale silenzio assume il significato di un rinvio implicito, per tutto ciò che non trova espressa previsione nel disposto dell'art. 310 c.p.p., ai principi e alle norme che disciplinano l'istituto dell'appello, nelle parti che si rendono applicabili. Ne consegue che il tribunale, quale giudice di appello dei provvedimenti in materia di libertà personale, essendo tenuto a pronunciarsi unicamente con le formule conclusive proprie del giudizio di merito — **conferma o riforma** del provvedimento impugnato —, **non può annullare** lo stesso **per difetto di motivazione**, ma deve invece, nel rispetto del principio *tantum devolutum quantum appellatum*, provvedere a completare la stessa, integrandola in tutto o in parte; tale affermazione di principio rimane ferma **anche in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 47/2015**, pertanto, il giudice dell'appello cautelare può integrare il provvedimento impugnato, rispetto a motivazioni mancanti o non contenenti una autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari o degli elementi forniti dalla difesa, in quanto l'art. 310 c.p.p., che disciplina tale forma di impugnazione, non richiama l'art. 309, comma 9 c.p.p., che deve ritenersi norma di carattere eccezionale, e quindi insuscettibile di applicazione analogica, nella misura in cui deroga al principio generale secondo il quale la motivazione del provvedimento impugnato è, di regola, sostituita, nei limiti del devoluto, dalla pronuncia del giudice dell'impugnazione (Cass. VI, n. 1040/1994; Cass. I, n. 670/1995; Cass. VI, n. 3286/1996; Cass. IV, n. 8982/2003; Cass. I, n. 27677/2009; Cass. III, n. 845/2016).

Il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del g.i.p., può applicare una misura cautelare coercitiva, in tal caso non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta (Cass. S.U. n. 17274/2020).

Recentemente è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione circa la possibilità, in sede di giudizio di appello ex art. 309 c.p.p. proposto dall'imputato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, di dedurre elementi probatori sopravvenuti rispetto all'adozione

del provvedimento impugnato. A tal proposito infatti, nel contrasto giurisprudenziale, sono emersi due opposti orientamenti:
- Una parte della giurisprudenza ritiene che "nel procedimento di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare" (Sez. 1, n. 29640 del 31/03/2022, Giorgio, Rv. 283383; in precedenza Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019 - dep. 2020, Maisano, Rv. 278372; Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206);
- Un'altra parte della giurisprudenza (si veda Sez. 1, n. 44595 del 19/10/2021, Macheda, Rv. 282228 – 01) ritiene invece che "l'appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice *ad quem* tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e comma 3, c.p.p. " (in precedenza: Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936 - 01; Sez. 6, n. 34970 del 21/05/2012, Imbesi, Rv. 253331 - 01; Sez. 6, n. 19008 del 17/04/2012, Senese, Rv. 252874 - 01).
Si attende pertanto la risoluzione della *quaestio iuris* da parte del Supremo Consesso.

Pronunce recenti:

Cassazione penale sez. VI 03 marzo 2020 N. 13718

Cassazione penale sez. II 21 gennaio 2020 N. 7284

Cassazione penale sez. I 18 aprile 2023, N. 16525

ART. 311C.P.P. – Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309. *2. Entro i termini previsti dall'articolo 309, commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.* *3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza.* ***Si osservano le forme previste dall'articolo 582.*** *Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità*

giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
5. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.

L'art. 13, comma 1, lett. i), d.lgs. 150/2022, ha inserito dopo il primo periodo del comma 3 le seguenti parole "si osservano le forme previste dall'art. 582", sancendo dunque la necessità, anche per il riscorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale della libertà, di essere presentato nelle forme previste dalle disposizioni generali delle impugnazioni, al Libro IX titolo I.

Alla luce di tali modifiche, pertanto, "salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis c.p.p. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" (art. 582 comma 1 c.p.p.), e "le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione" (art 582, comma 1 bis, c.p.p.).

L'art. 311 prevede due ipotesi di ricorso per cassazione in materia cautelare: una nei confronti delle decisioni del Tribunale in sede di riesame o di appello cautelari, l'altra direttamente avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva (c.d. ricorso *per saltum*), in quest'ultimo caso il motivo di ricorso può essere solo per violazione di legge e la presentazione del ricorso è alternativa alla richiesta di riesame.

La prima tipologia di ricorso per cassazione prevista dall'art. 311 è quella relativa alle decisioni emesse ex artt. 309 e 310 c.p.p. Le specifiche modalità fissate dal legislatore per la presentazione del gravame costituiscono evidente deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell'impugnazione. Ne consegue che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale della libertà va presentato, fino al 19 luglio 2023, nella cancelleria dello stesso tribunale, con esclusione, anche per la parte, di qualsiasi soluzione alternativa

(Cass. II, n. 2056/1991; Cass. VI, n. 3718/2000; Cass. VI, n. 29477/2017). Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria di giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato non è radicalmente inammissibile, ma può essere ritenuto ammissibile allorché esso sia tempestivamente pervenuto anche nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico dell'impugnante il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Cass. II, n. 3261/2019).

A seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 8914/2018), chiamate a stabilire se permanga la legittimazione di questi [o dell'indagato] a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari personali, ai sensi dell'art. 311, hanno deciso che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

I provvedimenti ricorribili sono solo quelli con i quali il tribunale ha deciso sul riesame o sull'appello cautelari. È **inammissibile** il ricorso proposto, prima del deposito della motivazione, **avverso il solo dispositivo dell'ordinanza** (Cass. V, n. 6402/2010; Cass. VI, n. 22145/2015).

L'art. 311, comma 4, diversamente da quanto previsto per la richiesta di riesame, stabilisce che i motivi devono essere **enunciati contestualmente al ricorso**, salva la possibilità di presentare **motivi nuovi** prima dell'inizio della discussione. Questi ultimi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a). I motivi proponibili con il ricorso per cassazione ex art. 311 sono **quelli di cui all'art. 606 c.p.p.**

Il **ricorso diretto** è ammissibile solo contro le **ordinanze che "dispongono una misura coercitiva"** e solo per il vizio di **violazione di legge** (art. 311, comma 2), tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella avente ad oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa, atteso che tale tipo di gravame è alternativo a quello del riesame, ove possono esser proposte le censure riguardanti lo sviluppo logico-giuridico delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ovvero le prospettazioni del ricorrente in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti (Cass.S.U., n. 5/1991; Cass. VI, n. 44996/2008).

La violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), come modificato dalla l. n. 47/2015, determina un vizio di violazione di legge del provvedimento avverso il quale può essere proposto ricorso per *saltum* in cassazione (Cass. VI, n. 26050/2016).

Per espressa disposizione di legge (art. 311, comma 2), il ricorso diretto può essere proposto solo dall'imputato e dal suo difensore **non anche dal pubblico ministero**, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568).

Il ricorso diretto proposto in assenza dei presupposti sopra indicati, può essere **qualificato come richiesta di riesame ovvero come appello**, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale della libertà (Cass. I, n. 9511/2009; Cass. III, n. 10232/2010; Cass. I, n. 22642/2010; Cass. V, n. 34675/2011; Cass. III, n. 9151/2016).

Nel giudizio di cassazione che, al contrario del giudizio di riesame — caratterizzato per atipicità e indefettibile immediatezza rispetto agli altri procedimenti di impugnazione - non si discosta dallo schema ordinario, il **termine di trenta giorni per la decisione**, che decorre dalla ricezione degli atti, è **ordinatorio**, mentre il termine di deposito della sentenza, a seguito di udienza camerale nelle forme di cui all'art. 127, è rimesso alla disciplina ordinaria (Cass.S.U., n. 11/1998).

In caso di **annullamento con rinvio** di un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il comma 5-bis dell'art. 311, introdotto dall'art. 13 l. n. 47/2015, impone al giudice di **decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti** e di **depositare la relativa ordinanza entro trenta giorni dalla decisione**; in caso di inosservanza dei suddetti termini l'ordinanza che ha disposto la **misura coercitiva perde efficacia**, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3; la stessa misura, inoltre, non può essere rinnovata salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

Il suddetto termine di dieci giorni decorre dalla ricezione degli atti da parte della cancelleria della sezione competente per il riesame e non dal momento in cui gli atti pervengono alla cancelleria centrale del tribunale (Cass. I, n. 42473/2016); inoltre, non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini (Cass. II, n. 15695/2016; Cass. VI, n. 27093/2017 ; Cass. II, n. 15622/2019).

In conclusione, si tenga presente che, in data 5 luglio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro della Giustizia n. 155, il quale ha sancito, a partire dal 20 luglio 2023, l'obbligo per i difensori di depositare una serie di atti, tra i quali quelli di cui sopra ex artt. 309, 310 e 311 c.p.p., esclusivamente mediante il "portale deposito atti penali (DPD)", di fatto sostituendo la precedente disciplina in tema di presentazione e deposito delle impugnazioni.

Con successivo Decreto del Ministero della Giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2023, del Decreto del Ministero della Giustizia recante "Integrazione al decreto 4 luglio 2023, recante: «Portale deposito atti penali» – Avvio fase di sperimentazione", si stabilisce che «*l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il*

***portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*».**